

Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative (OVAIn)

del 16 agosto 2017 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 79 capoverso 4, 80 capoverso 2 lettera b, 82 capoversi 5 e 6 e 84 della legge federale del 25 settembre 2015¹ sulle attività informative (LAIN);
visto l'articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995²,

ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina:

- a. l'aggregazione amministrativa dell'Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-AIn) e le sue procedure amministrative;
- b. l'organizzazione e i compiti dell'Autorità di controllo indipendente per l'esplorazione radio e l'esplorazione dei segnali via cavo (ACI);
- c. la collaborazione tra la Confederazione e gli organi di vigilanza cantonali;
- d. i requisiti minimi in materia di vigilanza che devono essere soddisfatti dai Cantoni;
- e. la collaborazione tra gli organi di vigilanza.

Sezione 2: Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative

Art. 2 Aggregazione e sede

L'AVI-AIn è aggregata amministrativamente alla Segreteria generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (SG-DDPS). Ha sede a Berna.

Art. 3 Regolamento interno

L'AVI-AIn stabilisce il proprio regolamento interno; esso è pubblicato.

RU 2017 4231

¹ RS 121

² RS 510.10

Art. 4 Preventivo

L'AVI-AIn presenta ogni anno, tramite il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), il suo progetto di preventivo al Consiglio federale. Quest'ultimo lo inoltra senza modifiche all'Assemblea federale.

Art. 5 Trasmissione di documenti

¹ I documenti concernenti le attività informative all'attenzione del capo del DDPS, della Delegazione Sicurezza del Consiglio federale, del Consiglio federale o degli organi dell'alta vigilanza parlamentare di cui all'articolo 81 capoverso 1 LAIn sono proposti all'AVI-AIn; essa decide quali documenti e con quale frequenza le vengono trasmessi.

² ...³

Art. 6 Rilascio di informazioni

¹ Colui che, in qualità di collaboratore di un'unità organizzativa sottoposta a vigilanza o di un'altra unità organizzativa o in qualità di militare, viene interrogato dall'AVI-AIn è tenuto a informarla in modo completo e veritiero.

² Se le informazioni orali sono verbalizzate, la persona interrogata può, su richiesta, rileggere il verbale. L'AVI-AIn può chiedere alla persona interrogata di attestare con la sua firma l'esattezza del verbale.

³ L'AVI-AIn può ottenere prese di posizione scritte dalle unità organizzative sottoposte a vigilanza.

⁴ Alle persone che rilasciano informazioni non può derivare alcun pregiudizio da informazioni veritiere.

**Sezione 3:
Autorità di controllo indipendente per l'esplorazione radio
e l'esplorazione dei segnali via cavo****Art. 7** Composizione

¹ L'ACI si compone di almeno tre e al massimo cinque membri dell'Amministrazione federale.

² I membri dell'ACI devono disporre di conoscenze specialistiche nei settori delle telecomunicazioni, della politica di sicurezza e della protezione dei diritti fondamentali.

³ Né il presidente né la maggioranza dei membri dell'ACI possono far parte del DDPS.

⁴ Il DDPS propone al Consiglio federale la nomina dei membri dell'ACI.

³ Abrogato dal n. II 1 dell'O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° dic. 2021 (RU 2021 670).

Art. 8 Organizzazione

¹ L'ACI si organizza autonomamente; essa stabilisce il proprio programma di verifiche.

² È dotata di un segretariato; le risorse sono messe a disposizione dal DDPS.

³ Le decisioni dell'ACI necessitano dell'approvazione della maggioranza dei suoi membri.

Art. 9 Obbligo di comunicazione a carico dei servizi controllati

¹ Il Servizio della attività informative della Confederazione (SIC) e il Servizio informazioni dell'esercito (SIEs) comunicano all'ACI ogni nuovo mandato di esplorazione radio e di esplorazione dei segnali via cavo. Nel contempo, trasmettono l'elenco aggiornato e completo di tutte le chiavi di ricerca, comunicano tutte le modifiche di tale elenco e informano sulla conclusione del mandato.

² L'esplorazione radio e l'esplorazione dei segnali via cavo inizia indipendentemente dall'avvio del controllo da parte dell'ACI.

Art. 10 Attività

¹ Per l'esercizio del suo mandato di controllo l'ACI può, in particolare, svolgere le seguenti attività:

- a.⁴ verificare la legalità dei mandati di esplorazione radio che il SIC e il SIEs assegnano al Servizio delle attività ciber ed elettromagnetiche (ACE);
- b. esaminare le domande di esplorazione dei segnali via cavo, le decisioni sulle autorizzazioni e sui nullastata nonché i mandati di esplorazione dei segnali via cavo;
- c.⁵ esaminare i documenti dell'ACE sulla pianificazione, la realizzazione e l'utilità dell'esplorazione radio e dell'esplorazione dei segnali via cavo;
- d. verificare i risultati dell'esplorazione radio e dell'esplorazione dei segnali via cavo mediante controlli a campione;
- e.⁶ esaminare le procedure, i dati e i sistemi dell'ACE, che può farsi documentare separatamente secondo le proprie istruzioni;
- f.⁷ interrogare oralmente o per scritto i collaboratori del SIC, del SIEs e dell'ACE.

² Controlla di regola ogni anno i mandati di esplorazione radio. Controlla l'esecuzione dei mandati di esplorazione dei segnali via cavo entro sei mesi dall'inizio dell'esplo-

⁴ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 746).

⁵ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 746).

⁶ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 746).

⁷ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 746).

razione. Se l'esecuzione di un mandato di esplorazione dei segnali via cavo dura più di sei mesi, effettua un controllo dell'esecuzione almeno una volta all'anno.

³ Presenta annualmente al DDPS un rapporto sulle proprie verifiche. Il DDPS trasmette il rapporto al Consiglio federale e lo informa sulle raccomandazioni dell'ACI e sulla loro attuazione.

Sezione 4: Autorità di vigilanza cantonale

Art. 11 Designazione e richieste

¹ I Cantoni designano i servizi e gli organi di vigilanza responsabili delle attività di vigilanza cantonale e li comunicano alla SG-DDPS all'attenzione del SIC e dell'AVI-AIn. I cambiamenti vanno comunicati immediatamente. La SG-DDPS pubblica annualmente l'elenco dei servizi e degli organi di vigilanza.

² Le richieste di visione dei dati trattati dal Cantone su mandato della Confederazione secondo l'articolo 82 capoverso 4 LAIn possono essere presentate al SIC oralmente o per scritto.

³ Ove lo richiedano interessi essenziali in materia di sicurezza, il SIC può chiedere al capo del DDPS di negare o differire la consultazione dei dati da parte dell'autorità di vigilanza cantonale.

⁴ Il capo del DDPS decide in merito alla richiesta entro 30 giorni.

Art. 12 Requisiti minimi

¹ L'autorità di vigilanza cantonale svolge i suoi compiti secondo i criteri di legalità, efficacia e adeguatezza.

² In particolare, esamina come l'organo d'esecuzione cantonale, autonomamente o sulla base di un mandato del SIC, acquisisce, elabora e inoltra informazioni.

³ Verifica il trattamento di dati personali da parte dell'organo d'esecuzione cantonale. Controlla in particolare se i dati sono trattati conformemente all'articolo 46 capoversi 1 e 2 LAIn e se sono soddisfatti i requisiti in materia di protezione dei dati, segnatamente per quanto concerne la protezione della personalità e la sicurezza dei dati.

⁴ Esamina la collaborazione tra l'organo d'esecuzione cantonale e i servizi di polizia cantonali.

⁵ Informa annualmente o secondo necessità l'organo superiore in merito alla propria attività.

Art. 13 Collaborazione con gli organi di vigilanza della Confederazione

¹ L'AVI-AIn informa l'autorità di vigilanza cantonale sulle raccomandazioni che rivolge agli organi d'esecuzione cantonali.

² Se necessario e su richiesta, può assistere l'autorità di vigilanza cantonale.

Sezione 5: Collaborazione tra gli organi di vigilanza

Art. 14

¹ L'AVI-AIn e l'ACI coordinano le loro attività di vigilanza e di verifica.

² L'ACI informa l'AVI-AIn sui risultati della propria vigilanza e delle proprie verifiche e trasmette all'AVI-AIn le raccomandazioni e le proposte secondo l'articolo 79 capoverso 3 LAIn nonché i propri rapporti.

³ L'AVI-AIn informa l'ACI sui risultati della vigilanza e delle verifiche rilevanti per l'attività di quest'ultima e le trasmette in particolare il rapporto annuale secondo l'articolo 78 capoverso 3 LAIn.

⁴ L'AVI-AIn, l'ACI, il Controllo federale delle finanze e gli altri organi di vigilanza competenti della Confederazione e dei Cantoni possono scambiare informazioni sulle loro attività di vigilanza e di verifica nonché sui relativi risultati, nella misura in cui è necessario all'adempimento dei rispettivi compiti.

⁵ Il Tribunale amministrativo federale può chiedere informazioni all'AVI-AIn sul rispetto degli oneri previsti nelle decisioni di autorizzazione e all'ACI sui risultati della sua attività di verifica nel settore dell'esplorazione dei segnali via cavo, in generale o in relazione a singoli mandati.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 15 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 16 Disposizione transitoria

I membri dell'ACI nominati secondo le disposizioni dell'ordinanza del 17 ottobre 2012⁸ sulla condotta della guerra elettronica e sull'esplorazione radio restano in funzione fino alla scadenza della durata ordinaria del loro mandato.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2017.

Allegato
(art. 15)

Modifica di altri atti normativi

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

...⁹

⁹ Le mod. possono essere consultate alla RU **2017** 4231.